



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1364/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1637/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1637/TFNSVE/2025-2026, 1637 - Ricorso proposto dalla società ASD Cellatica (945186) contro la società ASD Polisportiva Collebeato (72563) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Garbelli Paolo (5592015)

In data 27/02/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Cellatica (945186) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Polisportiva Collebeato (72563), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Garbelli Paolo (5592015).

Si costituiva in giudizio la resistente, oltre il termine procedurale, con memoria depositata il 31/3/2026 con la quale eccepiva la mancata notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso.

La circostanza sopra dedotta risultava peraltro per "tabulas" dalle produzioni della ricorrente. Il documento "notifica di consegna - ricevuta per consegna ricorso-controparte" evidenziava, infatti, che il messaggio era stato rifiutato dal sistema per indirizzo non valido.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La notifica del ricorso, ovviamente inderogabile per l'introduzione del procedimento, non può di conseguenza dirsi avvenuta da ciò discendendo la relativa inammissibilità dell'atto introduttivo.

All'udienza DEL 15 APRILE 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente notificata alle parti che non risultano presenti, Il Tribunale delibera quindi come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai